



Città di Manerbio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Numero 25 in data 29/03/2021

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021/2023.

L'anno **duemilaventuno** oggi **ventinove** del mese di **Marzo** alle ore **09:25** nella sala giunta, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
ALGHISI SAMUELE	Sindaco	X	
BOSIO FABRIZIO	Assessore	X	
PELI DIEGO	Assessore	X	
PRETI GIANDOMENICO	Vice-Sindaco	X	
SAVOLDI LILIANA	Assessore	X	
COMINELLI SERENA	Assessore	X	
Presenti – Assenti		6	0

Assiste alla seduta il Segretario generale, dott. Curaba Giovanni, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Samuele Alghisi – nella sua qualità di Sindaco – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. g), terzo periodo del D.Lgs. 25/05/2016, n. 97, recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;

PREMESSO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, pubblicata in G.U., Serie Generale n. 15 del 20/01/2021, è stato dichiarato fino al 30/04/2021 lo stato di emergenza nazionale, legato al diffondersi del virus, denominato COVID 19;

PRESO ATTO del Comunicato del 02/12/2020, a firma del Presidente dell'A.N.AC., con il quale è stato evidenziato che in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nella seduta del 2 dicembre 2020, ha differito, **al 31 marzo 2021** sia il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 sia il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 che i Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012;

PRESO ATTO che il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, il 9 Marzo 2021 - presentando le linee programmatiche del Governo per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), cioè il programma di investimenti che l'Italia deve presentare alla Commissione Europea nell'ambito del Next Generation EU, cioè, lo strumento per rispondere alla crisi pandemica provocata dal Covid-19 - ha evidenziato testualmente, ad inizio di pagina 4 ed a pagina 26, che: “*... Le persone saranno pertanto al centro della nostra azione: persone che lavorano per la nostra amministrazione e persone che attingono da essa servizi e beni pubblici. Alle prime dobbiamo assicurare possibilità di crescere, acquisire sempre maggiori competenze e valorizzare il loro contributo, alle seconde la garanzia di poter accedere a servizi e beni pubblici di livello adeguato a un Paese avanzato. Una mossa che è anche un formidabile strumento contro le disuguaglianze perché soltanto chi ha le possibilità economiche può permettersi di acquisire sul mercato i servizi sostitutivi. ... Dobbiamo passare dalla PA dell'adempimento alla PA problem solver, che si fa giudicare dagli utenti per migliorare le sue prestazioni*”;

CHIARITO che il **Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione** rappresenta lo strumento attraverso il quale ogni Pubblica Amministrazione effettua l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di “*corruzione*”, indicando gli interventi organizzativi volti a prevenirli. Una sezione del Piano di prevenzione della corruzione è costituita “*di norma*” dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, quale atto

di definizione delle modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza, ex Deliberazione CIVIT n. 50 del 04.07.2013, recante “*Linee guida per l’aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016*”;

RICHIAMATE:

- la Circolare n. 1 del 25.01.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, con la quale viene chiarito che il concetto di “**Corruzione**” - preso in considerazione dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dai conseguenti Piani Anticorruzione da adottarsi da parte delle singole Amministrazioni - deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

In ambito pubblicistico, le situazioni rilevanti che possono venire in rilievo relativamente al concetto di corruzione sono evidentemente più ampie della fattispecie penalistica - che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter del c.p. - e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, disciplinati nel Titolo II°, Capo I° del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite;

- la Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28.10.2015, recante “*Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione*” con la quale è stato chiarito, a pag. 7, che “**la corruzione amministrativa**” non solo è più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la Pubblica Amministrazione, ma coincide “con la “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni ... devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse”;

PRESO ATTO che:

A) l’art. 5, comma 3, del Decreto Legge 31.08.2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha stabilito che a decorrere dal 31 ottobre 2013, la Commissione Indipendente per la Trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) è stata trasformata in Authority indipendente, con il nome di Autorità Nazionale Anticorruzione e per la Valutazione e la Trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.);

B) la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un sistema organico di prevenzione e di contrasto della corruzione, articolato su due livelli. Ad un primo livello, cioè quello nazionale, è stato previsto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione approvi il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). Al secondo livello, cioè quello decentrato, è stato previsto che ciascuna amministrazione proceda all’adozione di un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione. L’art. 19, comma 15, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, ha previsto il

trasferimento delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, commi 4, 5 e 8, della Legge n. 190/2012, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.);

C) con Deliberazione della Commissione Indipendente per la Trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche (adesso A.N.AC.) n. 72 dell'11.09.2013, è stato approvato **il primo Piano Nazionale Anticorruzione**, come predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

D) con Deliberazione A.N.AC. n. 1064 del 13/11/2019, è stato approvato **il secondo Piano Nazionale Anticorruzione**, che ha integrato e aggiornato le indicazioni di cui al primo P.N.A. del 11/09/2013, già precedentemente aggiornato il 28/10/2015, tenendo conto sia dei principali standard internazionali di *risk management* sia delle precedenti esperienze di attuazione dei PNA e delle osservazioni pervenute negli anni alla stessa A.N.AC..

Il secondo P.N.A. ha delineato un nuovo approccio di “*tipo qualitativo*” nella misurazione e nella valutazione del livello di esposizione al rischio. In sostanza, la misurazione e la valutazione del livello di esposizione al rischio dovrà privilegiare un'analisi accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni e non più l'originaria analisi di tipo quantitativo, che prevedeva, cioè, l'attribuzione di punteggi (*scoring*);

VISTI:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazione*”, come modificato dal D.Lgs. 25.05.2016, n. 97, recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;
- il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii., recante “*Disposizioni in materia di inconfondibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012 n. 190*”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”, come modificato dall'art. 1, comma 44, della Legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO l'art. 1, comma 7, secondo periodo, della citata Legge 6 novembre 2012, n. 190, come sostituito dall'art. 41, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 25.05.2016, n. 97, a mente del quale “*Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salvo diversa e motivata determinazione*”.

Come già chiarito nella Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, la *ratio* sottesa alla suddetta previsione è “*quella di considerare la funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione come naturalmente integrativa della*

competenza generale spettante per legge al Segretario Comunale, che, secondo l'art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”;

RICHIAMATO il Decreto a firma del Sindaco pro tempore n. 11 del 28/04/2020, con il quale il **Dott. Giovanni Curaba**, iscritto all’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali al n. 8348, è stato nominato, rispettivamente, quale Responsabile per la prevenzione e lotta della corruzione e Responsabile per la Trasparenza dell’azione amministrativa dell’Ente;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, bisogna provvedere all’aggiornamento annuale del P.T.P.C.T. per il prossimo triennio 2021-2023;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 03/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato per il triennio 2020/2022 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;

EVIDENZIATO che sia con Deliberazione A.N.AC. n. 1208 del 22/11/2017, recante “*Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione*” sia, più recentemente con la Delibera n. 1064 del 13/11/2019, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha auspicato l’esigenza di mantenere distinti il ruolo di R.P.C.T. da quello di componente dell’organismo che svolge le funzioni del Nucleo di valutazione. Alla base di questa indicazione vi è la possibile sovrapposizione dei compiti di “Controllore” dell’organismo di valutazione rispetto alle attività del Responsabile per la prevenzione della corruzione, “*di norma*” assolte nei Comuni dal Segretario Comunale;

RICHIAMATA la Nota Prot. 2654 del 05/02/2021, a firma dell’attuale Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, pubblicata oltre che all’Albo on line anche in evidenza sul sito istituzionale dell’Ente, strumentale ad attuare con gli stakeholder “*la consultazione per l’aggiornamento*” del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021/2023;

CONSTATATO che entro il termine indicato nel succitato Avviso pubblico Prot. 2654/2021 non sono state consegnate né sono state acquisite al protocollo comunale dell’Ente proposte da parte degli stakeholder in ordine all’aggiornamento del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.), da approvare per il prossimo triennio 2021/2023;

VISTO ED ESAMINATO il testo aggiornato del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2021/2023, che viene allegato alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che rispetto al precedente P.T.P.C.T. 2020/2022, il R.P.C.T. ha prestato particolare attenzione a diverse tematiche, tra le quali: il “*Trattamento dei dati personali*”, il “*Conflitto di interessi*” e la “*Condivisione del tema dell’anticorruzione*”. In particolare, per quanto concerne il tema della **Trasparenza e della nuova disciplina della tutela dei dati personali** (Reg. UE 2016/679), va chiarito che il succitato argomento è stato affrontato dalla Deliberazione A.N.AC. n. 1074 del 21/11/2018 recante “*Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione*”.

Al riguardo, viene richiamato l’art. 2-ter del D.Lgs. n. 196/2003, introdotto dal D.Lgs. n. 101/2018, che dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali, effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «*La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1*». Pertanto, il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato, essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. In particolare, occorre che le Pubbliche Amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. o in altre normative, anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione.

Per quanto riguarda il tema del “**Conflitto di interessi**”, va chiarito che il conflitto di interessi è la situazione in cui la promozione di un interesse secondario minaccia un interesse primario. Un conflitto di interessi può sussistere a prescindere che venga messa in atto una condotta impropria, irregolare o illecita e non rappresenta, di per sé, una situazione in alcun modo sanzionabile. Ciò che è sanzionabile sotto un profilo disciplinare è la circostanza che, pur in presenza di un conflitto di interessi, esso non venga fatto emergere e gestito attraverso le disposizioni della Policy.

Nel settore pubblico, tra le misure di gestione del conflitto di interessi va ricordata **l’astensione**. Nel caso dell’astensione, il superiore gerarchico rimuove il soggetto in conflitto di interessi dall’esercizio della funzione in riferimento allo specifico procedimento o processo.

L’astensione comporta l’impossibilità di adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, nonché di svolgere attività o assumere decisioni o acquisire e gestire informazioni in merito allo specifico procedimento o processo. Le misure di gestione del conflitto di interessi devono essere disegnate su misura per l’organizzazione, onde scongiurare un sostanziale

indebolimento della capacità operativa di un ufficio. In molti casi, la misura dell'astensione deve essere implementata attraverso l'adozione di altre soluzioni. Ad esempio:

- **“Avocazione”**: il superiore gerarchico si assume la responsabilità di svolgere i compiti e le attività, nonché di acquisire e gestire le informazioni e di assumere le decisioni, al posto del soggetto in conflitto;
- **“Gestione congiunta”**: il superiore gerarchico impone al soggetto in conflitto di interessi di gestire il processo insieme ad un secondo soggetto, che non è in situazione di conflitto;
- **“Controllo rinforzato”**: il superiore gerarchico identifica una serie di controlli da effettuare sul processo gestito dal soggetto in conflitto di interessi, al fine di identificare eventuali non conformità o anomalie sintomatiche di una gestione non imparziale.

Resta inteso che ricopre comunque particolare interesse **la valutazione preventiva del rischio di conflitto di interessi**. In sostanza, si tratta di un'attività finalizzata ad identificare tempestivamente le relazioni sensibili (ovvero relazioni interpersonali), gli eventi critici ed i processi che potrebbero far emergere un conflitto di interessi. Per il personale dipendente, occorre, pertanto, avviare un processo di valutazione, che preveda la segnalazione al proprio superiore gerarchico delle relazioni sensibili della propria sfera privata, che facciano emergere scenari idonei a determinare, in futuro, l'emersione di un conflitto di interessi. La valutazione preventiva del rischio di conflitto di interessi, pur non essendo obbligatoria per legge, è comunque fondamentale, perché consente di rendere flessibile e personalizzata la gestione del conflitto di interessi e di responsabilizzare maggiormente il personale.

Da ultimo, per quanto riguarda la **“Condivisione del tema dell'anticorruzione”** da parte del personale, si tratta di un tema la cui importanza è confermata dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti comunali e dal Codice Nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici. Da tali documenti risulta di tutta evidenza che il dipendente: **A)** rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'Amministrazione comunale; **B)** rispetta le prescrizioni contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione; **C)** presta la sua collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione; **D)** e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza; **E)** collabora con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione e il diretto riscontro di ulteriori situazioni di rischio non specificatamente disciplinate nel predetto Piano.

In considerazione di quanto sopra esposto, l'allegato documento - avuto riguardo alla sua impostazione di strumento di lavoro in progress per il R.P.C.T. e per tutti gli Uffici - potrà essere integrato in corso d'anno, su proposta del Responsabile per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza, autonomamente, o su segnalazione di altri attori, ogni qualvolta sarà ritenuto necessario, avuto riguardo alle circostanze.

A conferma del fatto che la predisposizione del P.T.P.C.T. debba comportare il coinvolgimento di tutto il personale (distinto in Responsabili di servizio e in dipendenti, non titolari di P.O.), l'allegato n.1 alla Delibera A.N.AC. n.1064 del 13/11/2019 precisa testualmente, a pagina 19, che *“i dirigenti, (da intendere nei comuni privi di dirigenti, come i Responsabili di servizio) ai sensi dell'art. 16, co. 1-bis, del 165/2001, lettera l-ter), forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività*

nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo e tutti i dipendenti, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 62/2013, prestano collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione. La mancata collaborazione può altresì essere considerata dal RPCT in fase di valutazione del rischio, in quanto eventuali resistenze a fornire il supporto richiesto potrebbe nascondere situazioni di criticità". Prima ancora che dal P.N.A 2019, il P.N.A. 2016, a pagina 20, aveva ritenuto “altamente auspicabile” che il R.P.C.T. venisse dotato, senza oneri per le casse comunali, di una “struttura organizzativa di supporto adeguata”, per qualità del personale e per mezzi tecnici. La necessità di rafforzare il ruolo e la struttura di supporto del Responsabile discendeva all’epoca dalle ulteriori e rilevanti competenze assegnategli in materia di “Accesso civico” e “Accesso civico generalizzato” di cui al D.Lgs. 25/05/2016, n. 97.

Il doveroso coinvolgimento di tutto il personale in servizio presso l’Ente (ivi compresi anche gli eventuali collaboratori a tempo determinato o i collaboratori esterni) è decisivo per la qualità del P.T.P.C.T. e delle relative misure. Il coinvolgimento è da intendere: a) in termini di partecipazione attiva (e non necessariamente stimolata) al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi; b) in termini di partecipazione attiva (e non sollecitata) in sede di definizione delle misure di prevenzione; c) in termini di partecipazione attiva in sede di attuazione delle misure.

La mancata risposta alle richieste di contatto e di informativa del Responsabile per la prevenzione e lotta della corruzione e per la trasparenza, da parte dei soggetti obbligati in base alle disposizioni del P.T.P.C.T., è suscettibile di essere sanzionata disciplinamente ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii.. A tal uopo va rilevato, altresì, che l’art. 1, comma 14, secondo periodo della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. stabilisce che «*La violazione, da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare*». Pertanto, i Responsabili di Servizio – come ribadito, per ultimo, dalla Delibera A.N.AC. n.1064 del 13/11/2019 (a pagina 26) - hanno “l’obbligo di avviare” ai sensi dell’art. 55 sexies, co. 3, del D.Lgs. 165/2001 i procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che violano le misure di prevenzione della corruzione previste nel P.T.P.C.T.;

PRECISATO che il P.T.P.C.T. 2021/2023 è stato predisposto dal Segretario Generale dell’Ente;

CHIARITO che sulla presente proposta di Deliberazione il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., viene reso in formato digitale dal Responsabile dell’Area Amministrativa;

DATO ATTO che viene omessa l’acquisizione del parere di regolarità contabile, di cui al citato art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., in quanto dalla presente proposta di deliberazione non scaturiscono per l’Ente né impegno di spesa né diminuzione di entrate né riflessi diretti o indiretti sulla situazione Economico – Finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

- 1.** di approvare – come, di fatto, approva in ogni sua parte – il testo del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, valevole per il triennio 2021/2023, che viene allegato alla presente proposta per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2.** **di dare atto** che al P.T.P.C.T. 2021/2023 si accompagnano 6 (sei) allegati, contraddistinti come segue:
 - “**Allegato A**”, denominato “Mappatura dei processi a catalogo dei rischi” e richiamato in seno al P.T.P.C.T. 2021/2023 nel corpo del paragrafo 3.1., rubricato “*Identificazione del rischio di corruzione*”;
 - “**Allegato B**”, denominato “Analisi dei rischi” e richiamato in seno al P.T.P.C.T. 2021/2023 nel corpo del paragrafo 3.2., rubricato “*Analisi del rischio corruttivo. Premessa*”;
 - **Allegato “C”** denominato "Individuazione e programmazione delle misure" e richiamato in seno al P.T.P.C.T. 2021/2023 nel corpo del paragrafo 3.5.1., rubricato “*Individuazione delle misure di prevenzione della corruzione*”;
 - **Allegato “C1”** denominato “Area di rischio” e richiamato in seno al P.T.P.C.T. 2021/2023 nel corpo del paragrafo 3.5.1., rubricato “*Individuazione delle misure di prevenzione della corruzione*”;
 - **Allegato “D”** denominato “*Misure di trasparenza*” e richiamato in seno al P.T.P.C.T. 2021/2023 nel corpo del paragrafo 4.1.4, rubricato “*Specifiche su struttura delle schede di pubblicazione dati ed informazioni*”;
 - **ALLEGATO “E”**, costituente il c.d. Patto d’integrità, richiamato in seno al P.T.P.C.T. 2021/2023 nel corpo del paragrafo 15, rubricato “*Patto d’integrità da inserire nel materiale di gara ed esclusione del ricorso all’arbitrato*”;
- 3.** di dare atto che in sede di predisposizione del nuovo P.T.P.C.T. 2021/2023 è stata prestata attenzione a diverse tematiche, tra le quali anche il “*Trattamento dei dati personali*”, il “*Conflitto di interessi*” e la “*Condivisione del tema dell’anticorruzione*”, meglio descritte in premessa;
- 4.** di dare atto che il testo del P.T.P.C.T. 2021/2023 dovrà essere pubblicato in modo permanente sul portale “*Amministrazione Trasparente*”, all’interno dell’apposita Sezione;
- 5.** di dare atto che le strategie di prevenzione e le relative misure attuative programmate persegono le seguenti finalità:
 - a)** riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione;
 - b)** aumento della capacità di scoprire casi di corruzione;
 - c)** creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione;

6. di avere piena consapevolezza del valore che è da riconoscere alla “Trasparenza”, quale strumento che concorre ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di egualianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche (ex art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.);

7. di dare atto che l’allegato documento - avuto riguardo alla sua impostazione di strumento di lavoro in progress per il R.P.C.T. e per tutti gli Uffici - potrà essere integrato in corso d’anno, su proposta del R.P.C.T. o su segnalazione di altri attori, ogni qualvolta sarà ritenuto dagli stessi necessario dalle circostanze;

8. di prendere atto che i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno dell’Amministrazione sono:

- A)** l’Autorità di indirizzo politico (Giunta Comunale – Sindaco);
- B)** il Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- C)** tutti i Responsabili di servizio per i settori di rispettiva competenza;
- D)** il Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA);
- E)** il Nucleo di valutazione;
- F)** il collegio dei revisori dei conti;
- G)** tutti i dipendenti comunali;

8 bis. di prendere atto che l’Allegato 1, Par. A.2 alla Deliberazione CIVIT n. 72 dell’11.09.2013 chiarisce che tutti i soggetti “*delle strutture coinvolte nell’attività amministrativa mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti?*”;

9. di prendere atto che sebbene la vigente disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (R.P.C.T.) un importante ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento sia alla fase di predisposizione del P.T.P.C.T. che al suo monitoraggio, tuttavia il PNA di cui allegato n. 1 alla Delibera A.N.AC. n. 1064 del 13/11/2019 chiarisce testualmente, a pagina 6, che **il ruolo di coordinamento del R.P.C.T. “non deve in nessun caso essere interpretato dagli altri attori organizzativi come un pretesto per deresponsabilizzarsi in merito allo svolgimento del processo di gestione del rischio”**. Successivamente, a pagina 47 della citata Delibera A.N.AC. n.1064/2019 viene testualmente evidenziato che **“per poter realizzare un modello di gestione del rischio corruttivo diffuso nell’organizzazione (c.d. modello di prevenzione a rete), i responsabili degli uffici e i dipendenti tutti, quando richiesto e nelle modalità specificate, hanno il dovere di fornire il supporto necessario al RPCT. Si rammenta che tale dovere, laddove disatteso, può dar luogo a provvedimenti disciplinari”**;

10. di dare atto che dovrà essere assicurato il coordinamento tra il P.T.P.C.T. 2021/2023 ed il Piano della performance, chiarendo che in sede di valutazione delle performance, dovrà tenersi conto del reale contributo apportato dai dipendenti all’attuazione del processo di gestione del rischio e del grado di collaborazione del personale con il R.P.C.T.;

11. di dare atto che una copia del P.T.P.C.T. 2021/2023 – una volta pubblicato all’Albo on line - sarà trasmessa a tutti i Responsabili di Settore, dando mandato agli stessi, per i rispettivi ambiti di competenza, di svolgere tutti gli adempimenti necessari alla sua piena attuazione ed osservanza, relativamente alle misure di prevenzione che sono state individuate;

12. di prendere atto che sebbene lo smart working ha rappresentato e sta rappresentando da circa un anno un importante strumento, idoneo a conciliare il diritto al lavoro con il diritto alla salute, entrambi costituzionalmente sanciti e tutelati, tuttavia superata la fase emergenziale sarà necessario programmare e gestire le modalità di organizzazione del lavoro da remoto in maniera sostenibile;

13. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato **sia** all’Albo Pretorio on line dell’Ente per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii., **sia** in modo permanente sul Portale “*Amministrazione Trasparente*” dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come aggiornato con il D.Lgs. 25/05/2016, n. 97;

14. di dare comunicazione dell’adozione del presente atto deliberativo ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

SUCCESSIVAMENTE

la Giunta Comunale attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
dott. Samuele Alghisi

Il Segretario generale
dott. Curaba Giovanni

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente esegibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge il ventiseiesimo giorno dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Segretario generale
dott. Curaba Giovanni

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.